

COMUNE DI VAGLI SOTTO

PROVINCIA DI LUCCA

Decreto n. 36

del 25.05.2022

Oggetto: NOMINA RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI PERSONALI DI CUI AGLI ARTICOLI 37 E 38 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016.

IL SINDACO

Considerato che il REGOLAMENTO (UE) 2016/679 denominato "General Data Protection Regulation" (in sigla GDPR), adottato il 27/04/2016, diventerà efficace, in quanto self executing, il 25 maggio 2018 e sostituirà il codice della privacy contenuto nel d.lgs. 196/03;

Tenuto conto che il GDPR impone importanti e particolari novità in riferimento agli obblighi ed ai comportamenti da adottare al fine di assicurare la correttezza, l'integrità, la riservatezza e la sicurezza dei dati;

Preso atto dell'introduzione di nuovi principi ed adempimenti definiti dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, quali:

- l'accountability: il quale comporterà l'onere di dimostrare l'adozione di tutte le misure privacy adottate nel rispetto del Regolamento Europeo. A tal fine, infatti, risulterà necessario redigere e conservare opportune documentazioni quali i Registri delle attività di trattamento (art. 30) in cui verranno riportare tutte le attività di trattamento dati svolte sotto la responsabilità del titolare al trattamento o del responsabile; - la cooperazione con l'autorità di controllo/Garante notificando qualsiasi violazione dei dati personali alla stessa e al diretto interessato (art. 32-34) entro le 72 ore di tempo;
- le valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati, o Privacy Impact Assessment (art. 35) in caso di trattamenti rischiosi, e verifiche preliminari per diverse circostanze da parte del Garante;
- la designazione del Data Protection Officer (DPO) (art. 37) obbligatoria nel caso in cui il trattamento venga effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo qualora le attività principali del Titolare e del Responsabile del trattamento consistano in trattamenti che richiedano il monitoraggio regolare e sistematico degli interessi su larga scala di categorie particolari di dati personali (dati sensibili, dati genetici, biometrici, dati giudiziari);
- l'istituzione del Registro delle attività del trattamento, dove sono descritti i trattamenti effettuati, le procedure di sicurezza adottate e la notifica delle violazioni dei dati personali (cosiddetti Data Breach);
- Il diritto all'Oblio normato in tre diversi articoli del Regolamento GDPR (articoli 17, 18 e 19). In particolare, l'articolo 17 esplicita quale siano le condizioni che consentono all'interessato di richiedere la cancellazione di dati e informazioni presenti online.
- l'obbligo di rendicontazione: il diritto di essere informati in modo trasparente e dinamico sui trattamenti effettuati sui dati e l'adozione di politiche di privacy e misure adeguate in conformità al Regolamento;
- il Data breach notification: il diritto di essere informati sulle violazioni dei propri dati personali ; - la Portabilità dei dati: il diritto di ricevere in un formato di uso comune, e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali forniti a un titolare del trattamento e di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
- il Data protection by design: la protezione dei dati personali deve essere valutata già nel momento di progettazione di nuove procedure con l'attuazione, quindi, di adeguate misure tecniche e organizzative sia all'atto della progettazione che dell'esecuzione del trattamento;
- la Privacy by default: i dati devono essere trattati solamente per le finalità previste e per il tempo strettamente necessario; Dato atto che il Regolamento in oggetto è ispirato ad una maggiore

trasparenza nella gestione dei dati ed è finalizzato a dare un maggiore controllo al cittadino sull'utilizzo degli stessi;

Visto l'art. 37 del Regolamento europeo, secondo cui gli organismi pubblici sono tenuti a designare un Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer o DPO) che assicuri una gestione corretta dei dati personali negli organismi pubblici, il quale può, ai sensi del comma 6, essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere la funzione in base ad un contratto di servizio affidato ad un soggetto esterno qualificato; Visto altresì che il Regolamento, all'art. 39, individua per il DPO lo svolgimento dei seguenti compiti:

- a) informare e fornire consulenza al Titolare del trattamento o al Responsabile del trattamento, nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento Europeo nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare sull'osservanza e sull'attuazione del Regolamento Europeo, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'art. 35 del Regolamento Europeo;
- d) cooperare con il garante per la protezione dei dati personali;
- e) fungere da punto di contatto per l'Autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36 del Regolamento Europeo, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- f) eseguire i propri compiti considerando debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento stesso;
- g) riferisce al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento;

Preso atto dei compiti sopra indicati, è necessario che il DPO:

- sia indipendente e che quindi non riceva istruzioni per quanto riguarda l'esecuzione dell'incarico;
- sia autonomo, con eventuali proprie risorse umane e finanziarie adeguate;
- non si trovi in situazione di conflitto di interesse e non sia coinvolto in decisioni su misure tecniche organizzative, nelle decisioni sulle finalità del trattamento né ricopra ruoli gestionali;
- abbia una conoscenza specialistica della normativa e della prassi in materia di protezione dati e diritto amministrativo;
- abbia un elevato standard deontologico;

Visto che il GDPR avrà un impatto su Enti e imprese, non solo dal punto di vista tecnologico, ma anche e soprattutto dal punto di vista organizzativo e legale in quanto risulterà doveroso rivedere tutta la filiera del flusso del dato e dei processi aziendali;

Considerato che il Garante per la protezione dei dati personali ha messo a disposizione una Guida all'applicazione del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali la quale traccia un quadro generale delle principali innovazioni introdotte dal Regolamento e fornisce indicazioni utili sulle prassi da seguire e gli adempimenti da attuare per dare corretta applicazione alla normativa;

Preso atto che le norme introdotte dal Regolamento UE 2016/679 si dovranno tradurre in obblighi organizzativi, documentali e tecnici che tutti i Titolari del trattamento dei dati personali devono, fin da subito, considerare e tenere presenti per consentire la piena e consapevole applicazione del nuovo quadro normativo in materia di privacy entro il 25 maggio 2018;

Considerata la necessità di ottemperare alle disposizioni e agli obblighi derivanti dal Regolamento europeo in questione e di individuare per questa amministrazione pubblica un DPO esterno che supporti l'Amministrazione nello svolgimento delle seguenti mansioni:

- gap analysis;
- aggiornamento modulistica e supporto all'attuazione;

Accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare il personale interno del Comune in quanto lo stesso risulta essere sprovvisto delle necessarie competenze specialistico/professionali richieste in materia ed, inoltre, risulta difficile individuare un soggetto che possa svolgere la funzione in parola in assenza di conflitto di interesse;

Attesa, pertanto, la necessità di individuare un soggetto sul mercato in grado di offrire un servizio che permetta di ottemperare agli adempimenti disposti dal Regolamento Europeo UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali nel Comune di Vagli Sotto comprendente lo svolgimento del ruolo di Responsabile della Protezione dei Dati personali di cui agli articoli 37, 38 e 39 dello stesso Regolamento;

Dato atto che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 34 del 18.05.2022 sono stati affidati per 12 mesi alla Ditta SMAI SOFTWARE di Dini Fabrizio & c s.a.s i seguenti servizi:

- Incarico di Responsabile della protezione dei dati;
- Supporto all'attuazione del nuovo Reg. UE 679/2016

DECRETA

Per quanto riportato in premessa, di designare Responsabile della protezione dei dati, in base alla nuova normativa europea in materia di trattamento dei dati personali di cui al Regolamento UE 679/2016 e affidare la contestuale attività di supporto e attuazione delle suddetta normativa, per 12 mesi, dal 01.01.2022 al 31.12.2022, nelle more di valutare eventuali forme di gestione del servizio in forma associata o ulteriori diverse forme di gestione, la società SMAI Software di Dini Fabrizio & c. s.a.s. con sede legale in Pieve Fosciana e, precisamente nella persona del sig. Alessandro Lezoli.

- Di dare atto, altresì, che è stato comunicato per questa fornitura il seguente CIG: ZDF34D295
- Di dare atto che in base alla normativa UE sopra citata il DPO è incaricato di svolgere tutti gli adempimenti previsti dalla legislazione vigente in piena autonomia e indipendenza.
- Di demandare all'ufficio amministrativo la trasmissione del presente atto alla società incaricata nonché gli ulteriori adempimenti gestionali previsti dalla legislazione vigente in materia

Il Sindaco

Dott. Lodovici Giovanni

